



DIREZIONE PROVINCIALE DI: FIRENZE

UFFICIO TERRITORIALE DI: FIRENZE

Registrazione di Atto Privato

Il 24/03/2026, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TzM, serie 3, numero 785

data di stipula: 23/03/2026

ident.vo telematico: TzM26L000785000QH per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 94179810489

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

94179810489				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24



ESENTE BOLLO
ART. 82. C.T.S.



LA STANZA DELL'ATTORE APS

Associazione di Promozione Sociale

Sede legale: Firenze

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

del 23 marzo 2026

In data 23 marzo 2026, alle ore 19:00, presso Il Giardino dei ciliegi, in via dell'Agnolo 5, Firenze, si è riunita in **seconda convocazione** l'Assemblea straordinaria dei soci dell'associazione **La Stanza dell'Attore APS**, regolarmente convocata con avviso inviato in data 9 marzo 2026.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione, **Giovanni Micoli**, il quale chiama a fungere da **Segretario** dell'adunanza **Dario Del Panta**.

Verifica delle presenze e costituzione dell'Assemblea

Il Presidente constata la presenza, in proprio o per delega, dei seguenti associati:

BEATRICE FILIPPUCCI
UMBERTO DI GIOACCHINO
MARIA PASSANISI
SIMONA MAGNI
GUGLIELMO CROVATI
SIMONETTA FOLLOME
ETILIANO CAMPAROTA
PIERO GRASSINI
LORENZO GIACCHI

Il Presidente constata altresì che, trattandosi di **seconda convocazione**, l'Assemblea è **validamente costituita** qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto vigente.

Ordine del giorno

Il Presidente ricorda che l'Assemblea è stata convocata per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione delle modifiche statutarie ai fini dell'iscrizione al R.U.N.T.S. (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) nella qualifica di Associazione di Promozione Sociale (APS).
2. Varie ed eventuali.

1. Approvazione delle modifiche statutarie ai fini dell'iscrizione al R.U.N.T.S. – qualifica APS

Il Presidente ricorda che in data 1° dicembre 2025 si era già tenuta un'Assemblea straordinaria in merito all'adeguamento statutario ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017, con lo scopo di procedere all'iscrizione al R.U.N.T.S. Il Consiglio Direttivo ha successivamente deliberato di procedere all'iscrizione nella specifica sezione delle **Associazioni di Promozione Sociale (APS)**, ai sensi degli artt. 32 e ss. del Codice del Terzo Settore, ritenendo tale qualifica maggiormente coerente con le finalità e le attività dell'associazione. Si è pertanto resa necessaria la presente nuova convocazione per l'approvazione di un testo statutario aggiornato e conforme ai requisiti della qualifica APS.

Il Presidente illustra i **contenuti principali del nuovo testo di Statuto**, evidenziando in particolare le seguenti caratteristiche e modifiche rispetto al precedente:

- la denominazione dell'associazione è ora **«La Stanza dell'Attore APS»**, a indicare la qualifica di Associazione di Promozione Sociale;
- l'associazione è costituita ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati, ai sensi degli artt. 35 e 36 del CTS;
- le attività di interesse generale sono articolate nei settori della cultura, dell'istruzione e formazione, della formazione universitaria e post-universitaria e della formazione extra-scolastica, conformemente all'art. 5 del CTS;
- sono stati aggiornati gli articoli relativi agli organi associativi, ai diritti e obblighi degli associati, al patrimonio, al bilancio di esercizio e alla devoluzione del patrimonio residuo, in conformità alle disposizioni del Codice del Terzo Settore;
- sono state introdotte le disposizioni in materia di volontari e lavoratori ai sensi degli artt. 16 e 36 del CTS.

Il Presidente apre la discussione. Dopo ampio dibattito tra gli associati presenti, nessuno avendo chiesto ulteriormente la parola, il Presidente pone in votazione **l'approvazione del nuovo testo dello Statuto** dell'associazione «**La Stanza dell'Attore APS**», da conservarsi agli atti come *Allegato A* del presente verbale.

Esito della votazione:

Favorevoli: 9

Contrari: 0

Astenuti: 0

Il Presidente dichiara **approvato all'unanimità** il nuovo testo dello Statuto dell'associazione «**La Stanza dell'Attore APS**».

Si dà mandato al Presidente di provvedere alla **registrazione della presente deliberazione** con l'allegato Statuto e di compiere tutti gli atti necessari per l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nella sezione delle Associazioni di Promozione Sociale, richiedendo l'esenzione dall'imposta di bollo ai sensi del co. 5, art. 82, D.Lgs. n. 117/2017.

2. Varie ed eventuali

Nessun altro argomento viene posto all'ordine del giorno. Il Presidente dichiara esaurita la discussione.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore _____ del medesimo giorno, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Dario Del Panta


Agenzia delle Entrate
DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE
UFFICIO TERRITORIALE DI FIRENZE
ATTO REGISTRATO IL 24/03/2026 AL
N. 785/3 ESATTI EURO 200.00
IL DIRETTORE



Il Presidente

Giovanni Micoli


Allegato A: Statuto dell'Associazione «La Stanza dell'Attore APS»

STATUTO
dell'associazione non riconosciuta
«LA STANZA DELL'ATTORE APS»

ART. 1
(Denominazione, sede e durata)

È costituita, ai sensi del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (di seguito "Codice del Terzo settore" o "CTS"), in particolare dell'art. 32 (Associazioni di promozione sociale), e, in quanto compatibile, del *Codice civile* e relative disposizioni di attuazione, un'Associazione di Promozione Sociale (APS) avente la seguente denominazione

«LA STANZA DELL'ATTORE APS»

da ora in avanti denominata "associazione".

L'associazione ha sede legale nel Comune di Firenze e durata illimitata.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica dello Statuto e può essere deliberato dall'Assemblea, con obbligo di pubblicazione nelle forme previste dalla legge.

Il Consiglio Direttivo può deliberare nel merito di sedi secondarie e operative, uffici o rappresentanze dell'Associazione, in Italia e all'estero, per il migliore perseguimento degli scopi statutari, e senza che ciò richieda o comporti una modifica dello Statuto dell'Associazione.

ART. 2
(Scopo, finalità e attività)

L'Associazione non ha scopo di lucro e, quale associazione di promozione sociale, si propone di svolgere finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, prevalentemente a favore degli associati, dei loro familiari e di terzi, nel settore della pratica, della diffusione e della promozione della cultura e dell'arte teatrale, nonché dell'istruzione e formazione, nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati. L'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, ai sensi degli artt. 35 e 36 del CTS.

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, nei modi previsti dall'art. 5 del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117*:

- I. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del *Codice del Terzo settore (art. 5, comma 1, lettera i)*;
- II. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (*art. 5, comma 1, lettera d*);
- III. formazione universitaria e post-universitaria (*art. 5, comma 1, lettera g*);
- IV. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (*art. 5, comma 1, lettera l*).

Nello specifico, l'Associazione si propone di:

a. promuovere, diffondere e svolgere la ricerca, la sperimentazione, la produzione, nel campo della cultura della parola, del teatro e dello spettacolo in tutte le sue forme, e la promozione e la diffusione del teatro

DDP



e della cultura teatrale su tutto il territorio nazionale e al di fuori di esso;

b. promuovere, diffondere e svolgere la formazione, la specializzazione, il perfezionamento e l'aggiornamento di attori, registi, presentatori e altre figure artistiche e non, culturali e tecniche, per la creazione, progettazione, produzione, organizzazione, trasmissione, conservazione e promozione dell'arte, della cultura teatrale e della comunicazione;

c. progettare, realizzare e gestire attività di simulazione basate su metodologie teatrali, finalizzate allo sviluppo di competenze comunicative, relazionali ed empatiche in diversi ambiti professionali (in particolare sanitario, veterinario e aziendale), valorizzando la dimensione artistica come strumento di formazione e crescita personale;

d. promuovere, diffondere, tutelare e valorizzare la scrittura teatrale in tutte le sue forme, comprendente testi di opere teatrali, esercizi scenici, poesie e altri elaborati originali; l'associazione riconosce la scrittura come parte integrante del percorso formativo, producendo regolarmente testi scritti dagli allievi stessi - dagli studenti delle scuole medie fino agli adulti - che costituiscono la base per gli spettacoli finali e per una significativa produzione drammaturgica collettiva.

Ai fini delle attività di cui lettera a. l'associazione:

1. promuove e realizza, sia autonomamente, sia in collaborazione con soggetti pubblici o privati, anche stranieri, progetti di ricerca, di sperimentazione e di produzione teatrale;

2. promuove e realizza, sia autonomamente, sia in collaborazione con soggetti pubblici o privati, anche stranieri, progetti di ricerca nello studio dello sviluppo ed evoluzione della lingua italiana e delle lingue straniere;

3. promuove e realizza un'attività editoriale e di produzione di video corsi, di video documentaristici in genere e di altri video comunque riconducibili all'attività di cui alla lettera a. che precede;

4. organizza convegni di ricerca, sia nazionali sia internazionali, seminari, incontri e colloqui intorno alla cultura della parola, all'arte e alle scienze, ai metodi e alle tecniche del Teatro e dello Spettacolo;

5. produce, organizza e distribuisce spettacoli, festival e organizza tournée e circuiti regionali, nazionali ed internazionali;

6. gestisce spazi teatrali ed altri luoghi idonei alla organizzazione di spettacoli.

Ai fini delle attività di cui lettera b. l'associazione:

1. realizza i suoi corsi organizzati secondo l'apposito Regolamento Didattico, di cui fanno parte integrante le attività di palcoscenico, nella forma di esercitazioni e spettacoli interni e in pubblico;

2. organizza e svolge stage e laboratori per professionisti, e di formazione ricorrente e permanente, anche in collaborazione con Scuole di ogni ordine e grado, italiane e straniere;

3. promuove e realizza su tutto il territorio nazionale, anche nel quadro di convenzioni con Scuole di ogni ordine e grado, attività formative propedeutiche all'arte, alla cultura e alle professioni teatrali attraverso corsi specifici e attività di laboratorio pratico;

4. promuove e realizza ogni forma di collaborazione con le Scuole di ogni ordine e grado, per la conoscenza e la valorizzazione delle tecniche dell'espressione teatrale intese come strumenti pedagogici, di sollecitazione cognitiva e formativi in generale.

Ai fini delle attività di cui alla lettera c. l'associazione:

1. forma attori specializzati nell'interpretazione di ruoli simulati in contesti professionali complessi;

2. progetta scenari realistici finalizzati alla formazione di operatori sanitari, veterinari e di altre categorie professionali, nonché alla crescita delle competenze relazionali in ambito aziendale;

DDP



3. organizza corsi, workshop e laboratori esperienziali basati su simulazioni teatrali per lo sviluppo delle soft skills e delle capacità di leadership, comunicazione e gestione dei conflitti.

Ai fini delle attività di cui lettera d. l'associazione:

1. potrà favorire, sostenere, acquisire e concedere in licenza i diritti patrimoniali sulle opere realizzate dagli associati, restando in ogni caso impregiudicati i diritti morali degli autori;

2. per le opere prodotte da associati minorenni, l'acquisizione o la concessione dei diritti sarà subordinata al consenso scritto degli esercenti la responsabilità genitoriale e, ove necessario, all'autorizzazione del Giudice Tutelare;

3. adotterà le cautele necessarie per la tutela dei dati personali e dell'immagine degli autori, nel rispetto della normativa vigente.

Per il perseguimento di tali fini l'Associazione:

1. può affiliarsi, convenzionarsi o collaborare con tutte le realtà nazionali ed estere che perseguono gli stessi fini; si potrà dotare di locali da adibire a teatro, sala spettacoli e/o a sala prove, sala incontri, sala proiezioni, aule di studio e così via;

2. effettuare tutte le operazioni finanziarie ed economiche ritenute necessarie od utili al perseguimento degli scopi di cui sopra;

3. svolgere tutte le attività che siano strettamente connesse a quelle sopra elencate;

4. compiere ogni altro atto avente per oggetto il perseguimento di tali finalità, anche mediante la richiesta di agevolazioni e contributi previsti dalla vigente normativa, anche a livello comunitario.

Per queste attività l'Associazione adotterà tutti i mezzi necessari e tutte le necessarie opzioni per agire nel rispetto della normativa vigente e dello Statuto.

In relazione alla promozione delle attività precedentemente esposte l'Associazione può svolgere corsi di studio e seminari specifici. Altresì può promuovere lavori divulgativi sempre connesse con l'oggetto sociale ed escluso, in ogni caso, qualsiasi fine di lucro.

Nell'ambito delle suddette finalità l'associazione potrà stipulare convenzioni con Enti pubblici o privati per concorrere al raggiungimento degli obiettivi previsti dal quadro legislativo sia statale che regionale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato.

In ogni caso, l'Associazione deve mantenere il numero minimo di associati previsto dalla legge; qualora, successivamente alla costituzione, il numero dovesse scendere al di sotto di tale minimo, l'Associazione provvede agli adempimenti e alle integrazioni necessari nei termini di legge.

Possono aderire all'Associazione persone fisiche ed enti che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con

la loro opera, competenze e conoscenze. La compagine associativa è costituita in misura prevalente da persone fisiche; l'eventuale partecipazione di enti deve in ogni caso essere coerente con la disciplina delle associazioni di promozione sociale di cui agli artt. 35 e ss. CTS.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare al Presidente del Consiglio direttivo una *domanda scritta* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

Il Consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi nonché, se maggiori di età, di proporsi quali candidati per gli organi dell'associazione;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale e spontaneo, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde nei seguenti casi:
per le persone fisiche, in caso di morte o recesso;

DDP



per gli enti, in caso di recesso, esclusione o per le seguenti ulteriori cause:

- estinzione, a qualsiasi titolo determinata;
- apertura di procedure di liquidazione volontaria o giudiziale;
- assoggettamento a procedure concorsuali, comprese quelle di regolazione della crisi e dell'insolvenza previste dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, o a concordati stragiudiziali che comportino la cessazione dell'attività o l'incapacità di perseguire gli scopi previsti dal presente statuto.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, ivi incluso il mancato pagamento della quota associativa annuale entro i termini previsti dal Consiglio direttivo, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, o per ogni altro grave motivo che pregiudichi il rapporto associativo, può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione del Consiglio direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Presidente del Consiglio direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea;
- Il Consiglio direttivo;
- l'Organo di controllo, se nominato;
- Il Revisore unico, se nominato.

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno tre mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha *un voto*.

Gli associati possono intervenire all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, anche per posta elettronica all'indirizzo indicato in fase di ammissione, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione, non

nello stesso giorno, e l'ordine del giorno, spedita almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

ART. 8 (Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsti, l'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno la maggioranza degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

ART. 9 (Consiglio direttivo)

Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione dell'associazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- provvedere alla gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- fissare l'importo, le modalità di versamento e i termini della eventuale quota associativa annuale;



DDP

- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- proporre all'Assemblea le eventuali modifiche dello statuto;
- decidere circa l'assunzione o l'ingaggio di artisti e tecnici professionisti, di consulenti, di impiegati e di dipendenti, determinandone il compenso o la retribuzione;
- esercitare tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quanto riservato alla competenza dell'Assemblea, dalla legge e dallo statuto.

Il Consiglio direttivo è *formato* da un numero di componenti, compreso tra 3 e 9, nominati dall'Assemblea per la *durata* di 3 anni e sono rieleggibili.

Il Presidente dell'Associazione fa parte di diritto del Consiglio direttivo.

La *maggioranza* degli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio direttivo è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti; è ammessa la partecipazione alla riunione e il voto mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l'identità del consigliere che partecipa e vota.

Le *deliberazioni* del Consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Quando si verifichi una parità di voti, avrà la prevalenza quello del Presidente.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'*iscrizione* nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la *rappresentanza* dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Nel caso in cui venga a mancare uno o più componenti del Consiglio direttivo, il Presidente (o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vicepresidente o il consigliere più anziano) convoca senza indugio l'assemblea per la nomina dei componenti mancanti. Fino alla deliberazione assembleare, il Consiglio direttivo rimasto in carica opera esclusivamente nei limiti dell'ordinaria amministrazione e per gli atti urgenti e indifferibili, necessari a garantire la continuità dell'attività dell'ente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Gli amministratori possono instaurare con l'associazione rapporti di lavoro autonomo o subordinato per attività diverse da quelle proprie della carica, purché deliberati dal Consiglio Direttivo e regolarmente documentati.

ART. 10
(Presidente)



Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti ed è rieleggibile. Egli fa parte di diritto del Consiglio direttivo.

Il Presidente *dura in carica* quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il *Vicepresidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 11 **(Organo di controllo)**

L'Organo di controllo, anche *monocratico*, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al comma 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il *bilancio sociale* dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 12 **(Revisione legale dei conti)**

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.



ART. 13
(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 14
(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 15
(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
Esso è *predisposto* dal Consiglio direttivo, viene *approvato* dalla Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 16
(Bilancio sociale e informativa sociale)

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono superiori a centomila euro annui
L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.
Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono superiori a 1 milione di euro annui
L'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il *bilancio sociale*.

ART. 17
(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del *Consiglio direttivo*, tenuto a cura dello stesso organo;
- ove previsto, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi secondo la modalità della consultazione in sede alla presenza di almeno un componente il Consiglio direttivo.

ART. 18
(Volontari)

L'Associazione, in quanto Associazione di Promozione Sociale, svolge prevalentemente le proprie attività avvalendosi dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, ai sensi degli articoli 32 e 35 del Codice del Terzo Settore.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 19
(Lavoratori)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti e alle condizioni previste dagli articoli 16 e 36 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, qualora ciò sia necessario al regolare funzionamento dell'Associazione o allo svolgimento delle attività di interesse generale. L'eventuale impiego di lavoratori avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, congruità ed economicità, nonché delle disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia di lavoro.

ART. 20
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21
(Rinvio)

DDP

[Handwritten signature]

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal *Codice civile*.